

Roma, 16 ottobre 2023

n.67/2023

LA “LIQUIDAZIONE”

Piccola guida sul calcolo e sulla tassazione – quarta parte

4. Dal LORDO al NETTO

Tratteremo ora la questione della tassazione del TFR lordo.

Il procedimento, apparentemente “macchinoso”, risponde ad una esigenza di equità: abbiamo già detto che il TFR è una retribuzione “differita”, versata al dipendente nel momento in cui si ritira dall’attività lavorativa. Il suo ammontare è la somma di una serie di accantonamenti effettuati anno per anno lungo tutto il corso della vita professionale.

Il fisco riconosce che la tassazione di questo tesoretto non può seguire le regole ordinarie che colpiscono i redditi “correnti” (cioè quelli dell’anno in corso), e, nell’ambito della “tassazione separata” (quella relativa agli arretrati stipendiali, così come ne abbiamo trattato nel Quaderno CONFISAL UNSA n. 1 sul cedolino), fissa delle regole speciali ancora più favorevoli.



Come vedremo, il meccanismo da utilizzare per il calcolo delle ritenute fiscali sul TFR tiene quindi conto, oltre che sull’ammontare totale, anche dell’arco temporale di anni e decenni per la maturazione di quanto ci spetta.

Parlando del TFS, abbiamo visto come la tassazione della Buonuscita prevedeva uno sconto fiscale in percentuale fissa (era il 26,04%) più una quota esente (309,87 euro) per ogni anno di servizio.

Anche la tassazione del TFR risulta leggermente “ammorbida”, attraverso un meccanismo che:

- incide sulla base imponibile (il lordo) in misura minore quanto più è lungo il periodo lavorativo;
- esclude dalla base imponibile stessa la somma delle rivalutazioni annuali (che peraltro sono già colpite dall’imposta sostitutiva).


La fonte normativa è il “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” (TUIR), D.P.R. 917/1986. L’articolo 19, con una sintesi sconcertante, stabilisce che “*Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è*



applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”.

Cercheremo di spacchettare questo concentrato di nozioni, analizzando e esemplificando ognuna di queste regole riprendendo l'esempio dell'ipotetico collega assunto il 1° luglio 2018.

1) *“Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva”*



In pratica dalla base imponibile vengono escluse le rivalutazioni. Nello specchio dell'esempio, dal totale del TFR (9.799,98) si sottrae il totale di colonna 7 (952,57), ottenendo 8.847,41.

2) *“L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare... per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e*

moltiplicando il risultato per dodici”.

Questa regola crea un reddito “virtuale” spalmato su un periodo di dodici anni, anche se il periodo lavorato è inferiore.

Quindi il nostro ipotetico collega (che ha lavorato per 4 anni e 6 mesi (pari ad anni 4,5) calcolerà il reddito di riferimento in questo modo: $8.847,41 : 4,5 \times 12 = 23.593,09$.

L'IRPEF su un reddito di 23.593,09 euro, in base agli scaglioni in vigore è di 5.598,27. (Il procedimento di calcolo e le tabelle con gli scaglioni sono a pagina 21 del Quaderno CONFISAL UNSA n. 1 sul cedolino stipendiale).

L'aliquota di riferimento quindi è: $5.598,27 : 23.593,09 = 23,73\%$

MA, ATTENZIONE!!!: la legge n. 296/2006 ha stabilito la cosiddetta clausola di salvaguardia, in virtù della quale, per le cifre inferiori a 26.000 euro, l'aliquota da applicare, se più favorevole, è del 23%.



Nel nostro esempio, quindi, applicheremo il 23%.

Dunque, il 23% di 8.847,41 euro è pari a 2.034,90 euro

Non è finita: c'è anche uno sconto fiscale. Il D.M. 20.3.2008 ha introdotto una riduzione alla tassazione:

- se il reddito di riferimento non supera i 7.500 euro, è di 70 euro;
- se il reddito di riferimento è compreso tra 7.500 e 28.000, si usa questa formula:

$$50 + [20 \times (28.000 - \text{reddito riferimento}) : 20.500]$$

È il nostro caso, quindi vedremo questa formula in pratica.

- se il reddito di riferimento è compreso tra 28.000 e 30.000, si usa questa formula:
 $50 \times (30.000 - \text{reddito riferimento}) : 2.000$
- se il reddito di riferimento è superiore a 30.000 euro, la detrazione è zero.

Tornando al nostro esempio. Poiché il reddito di riferimento è di 23.593,09 euro, la detrazione sarà questa:

$$50 + [20 \times (28.000 - 23.593,09) : 20.500] = 54,30 \text{ euro}$$

L'imposta totale è perciò: $2.034,90 - 54,30 = 1.980,60$

Il TFR netto, finalmente, è 9.799,98 - 1.980,60 = 7.819,38 euro

- 3) *Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti".*

Nonostante questo procedimento arzigogolato, l'imposta risultante non è calcolata in maniera definitiva: la legge fiscale prevede che l'Agenzia delle Entrate rifaccia i conti a modo suo, recuperando o restituendo l'eventuale differenza.



Nella prossima dispensa ci occuperemo dei fondi pensione, la cui natura è strettamente collegata con il TFR.